



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

Determinazione Dirigenziale	
N. 27/ 31	di data 07/03/22

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI NEL TERRITORIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 150.000,00.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

atteso che rientra nei programmi dell'Amministrazione comunale l'esecuzione di interventi di eliminazione di barriere architettoniche e sensoriali sulla scorta dell'analisi delle aree urbane che presentano problematiche dovute alla mancata o scarsa accessibilità; tali interventi consentiranno alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere un ambiente costruito e di fruire agevolmente di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia;

rilevato che tali interventi, individuati dall'analisi delle aree urbane e pedonabili che presentano problematiche dovute alla mancata o scarsa accessibilità, saranno realizzati anche in esecuzione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA, strumento pianificatorio e programmatico definito dall'art. 32 della L. 41/86 e dall'art. 24, comma 9, della L. 104/92, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 12.05.2021 n. 56, che contiene previsioni per la realizzazione di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi urbani;

dato atto inoltre che il programma dei lavori, costituito da più interventi non contigui e di piccola entità sul territorio, che per la loro tipologia non richiedono la redazione di un progetto, sarà definito puntualmente nell'arco dell'anno 2022;

posto quindi che gli interventi potranno comprendere a titolo esemplificativo:

- la demolizione della pavimentazione esistente;
- la demolizione di eventuali cordonate/ binderi danneggiati;
- la realizzazione di fondazione stradale;
- la realizzazione di massetto in calcestruzzo;
- la realizzazione di strato di finitura con asfalto di tipo C;
- la realizzazione di strato di finitura con asfalto di tipo D;
- la realizzazione di finitura con cubetti di porfido;
- la realizzazione di percorsi podo-tattili in CLS;
- la rimozione e messa in quota dei manufatti;
- la posa di nuovi cavallotti e/o riposizionamento di cavallotti esistenti;

considerato che allo scopo è stata predisposta la perizia di spesa di data 23.02.2022, redatta dallo scrivente Servizio Gestione Strade e Parchi ai sensi dell'art. 83, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per un importo complessivo di euro 150.000,00

pagina 1/5

come di seguito suddiviso:

1. Lavori	euro	128.364,95
2. Oneri per la sicurezza	euro	9.906,30
3. Oneri covid	euro	3.390,80
4. Oneri aziendali 2% di 1	euro	2.567,30
I.V.A. 4%	euro	5.769,17
Arrotondamento	euro	1,48
Totale	euro	150.000,00

dato atto che i lavori previsti sono soggetti all'applicazione dell'aliquota i.v.a ridotta al 4%, prevista dall'articolo 41-ter della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 trattandosi di "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche";

rilevato, con particolare riguardo alle modalità di affidamento dei lavori, che l'art. 11 della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1 e s.m. recante "Semplificazione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici" dispone che "oltre alle procedure già previste dall'ordinamento provinciale, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare i contratti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro mediante procedura negoziata previa consultazione, di tre operatori economici, se esistenti.";

richiamata la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m., e il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg. e s.m., che hanno introdotto modificazioni nell'ordinamento provinciale dei contratti pubblici al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria;

dato atto inoltre che in base all'art. 3, comma 01 della l.p. 2/2020 e s.m., le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere fino al 30.06.2023 all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76 del 2020, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del decreto legge n. 77 del 2021 (per lavori euro 150.000,00);

atteso pertanto che le spese medesime saranno eseguite in economia, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva, dall'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e tenuto conto delle modalità semplificate di affidamento sopra citate, stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza;

posto, con riguardo al criterio di aggiudicazione per i lavori di cui alla perizia di spesa che l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020 e s.m. prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso".

valutato che il ricorso al criterio del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto; per tali ragioni si ritiene di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

atteso che le spese in oggetto saranno effettuate valutando il ricorso ad una delle modalità sopra richiamate, in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte e con le indicazioni operative definite dall'Area Tecnica e del territorio (ora Servizio appalti e partenariati) per le strutture dell'amministrazione comunale;

dato atto che i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

dato atto inoltre che il Servizio ha attestato l'inesistenza in perizia di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

dato che la perizia di spesa prevede una pluralità indistinta di interventi collocati in cantieri diversi e non identificati nel dettaglio, per cui la valutazione delle modalità applicative del D.lgs. 81/2008 è rinviata al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;

ritenuto, con riguardo al presente affidamento e in coerenza con le "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 settembre 2019", adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, di vietare il ricorso al subappalto per ragioni tecnico-organizzative, riassumibili nella tipologia standardizzata degli interventi, nell'esiguità del tempo occorrente per la loro esecuzione, nella flessibilità del programma lavori concessa all'appaltatore, che rendono necessaria la diretta esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199 immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.p. 9.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. e il D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;

- il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306228 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la nota istruttoria d.d. 25.02.2022 prot. 53799;  
    atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di approvare la perizia di spesa "Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali nel territorio comunale", datata 23.02.2022, redatta dal Servizio Gestione Strade e parchi, ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che espone una spesa di euro 150.000,00 (i.v.a. 4% compresa) e costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n 1, che forma parte integrante ed essenziale della determinazione;
2. di dare atto che l'esecuzione dei lavori di cui alla citata perizia di spesa avverrà in economia per cottimi secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva, dell'art. 52 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., tenuto conto di quanto disposto dalla L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, da determinarsi mediante il sistema del massimo ribasso, stipulando il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza, dando mandato al sottoscritto dell'esecuzione del presente atto;
3. di rinviare la valutazione delle modalità applicative del D. Lgs. 81/2008 e s.m. al momento di definizione nel dettaglio di ogni singolo intervento;
4. di vietare, relativamente all'affidamento dei lavori in oggetto, il ricorso al subappalto, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico organizzativo richiamate in premessa;
5. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione del relativo contratto, dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
6. di indicare la sottoscritta quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del relativo contratto;
8. di impegnare la somma di euro 150.000,00 (Iva compresa) e di imputare la spesa come indicato nel prospetto dati finanziari con riferimento all'esercizio finanziario 2022 del P.E.G. 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31.12.2022;
10. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D63D22000310003.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
0,00

Allegati in formato elettronico  
allegato n. 1: elenco elaborati

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
ing. Claudia Patton

Trento, addì 07/03/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE STRADE E  
PARCHI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 27/ 31

di data 07/03/22

**Oggetto: L.P. 10.09.1993 N. 26 - L.P. 9.03.2016 N. 2 E S.M. - INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI NEL TERRITORIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA. IMPORTO EURO 150.000,00.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2022	10052.02.07153	U.2.02.01.09.999	2703		650822	150.000,00	20076"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2020	103105 (9286226 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 9 marzo 2022